

# *Statuto Associazione del “ Gruppo ALe 883 “*

## **Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata “ Gruppo Ale 883 “

## **Articolo 2 – Scopo**

Lo scopo dell' Associazione è di conservare e mantenere in esercizio rotabili di particolare interesse storico-tecnico, di diffondere la cultura ferroviaria tramite l'organizzazione di viaggi, partecipazioni a manifestazioni, nonché, la creazione di un Museo Ferroviario Locale.

L'associazione è apartitica e non persegue fini di lucro, sia in modo diretto che indiretto.

## **Articolo 3 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata

## **Articolo 4 – Sede**

La sede dell'Associazione è in Sondrio presso il Dopolavoro Ferroviario in Piazza Bertacchi, mentre la sede operativa è in Tirano presso la Rimessa Locomotive (ex FAV) della Stazione Locale.

## **Articolo 5 – Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio
- c) Da donazioni, legali e lasciti testamentari
- d)

## **Articolo 6 – Proventi**

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) Dalle quote associative
- b) Dai redditi dei beni patrimoniali
- c) Dalle erogazioni e da contributi di persone fisiche, Enti pubblici e privati
- d) Dai proventi di gestione e dal ricavo delle iniziative dell'Associazione

## **Articolo 7 – Associati**

All'Associazione possono aderire, in numero illimitato, tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna distinzione di sesso, ed anche Enti, sia pubblici che privati, purchè in accordo con le finalità di cui al precedente articolo 2. I membri dell'Associazione di distinguono in:

- a) Soci Fondatori, per aver partecipato alla costituzione dell'associazione
- b) Soci Ordinari, lo sono tutti gli altri, persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali devono essere versate in via anticipata entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Le quote versate non sono ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

Gli associati indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto in assemblea. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle del regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria.

L'eventuale attività resa dall'associato per l'Associazione è prevista in via prevalentemente gratuita e non retribuita. E' tuttavia ammesso il rimborso per le spese sostenute nel rispetto dei criteri di economicità stabiliti dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale e senza che vengano superati i livelli medi di mercato.

La disciplina del rapporto associativo e le sue modalità, sono attuate in modo uniforme per tutte le categorie di associati e sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e pervenendo per tutti gli associati il diritto di voto in assemblea.

## **Articolo 8 – Requisiti per l'ammissione**

L'ammissione della qualifica di associato è subordinata alla presentazione di una domanda scritta ed al pagamento di una quota associativa annuale ed è vincolata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di aver preso conoscenza dello Statuto vigente dell'Associazione e di accettare integralmente il contenuto.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo con l'obbligo della motivazione nel caso di diniego.

Contro la decisione di diniego, da comunicare a mezzo raccomandata AR, è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti da presente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

## **Articolo 9 – Diritti ed Obblighi degli associati**

I principali diritti dell'associato sono:

- La conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- La partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
- La fruizione di tutti i servizi dell'Associazione ;
- La possibilità di dimettersi in qualunque momento, senza oneri;

Mentre i principali obblighi degli associati sono:

- Il versamento della quota associativa;
- Il rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- L'osservanza di un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Il compito di attività prevalentemente concordate.

## **Articolo 10 – Dimissioni e Decadenza**

La qualità di associato si perde oltre che per morte o per recesso, in quest'ultimo caso da comunicarsi al Consiglio Direttivo con raccomandata AR, anche per esclusione deliberata dal Consiglio stesso nei seguenti casi tassativi:

- a) Negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o di un mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi;
- b) Violazione di norme statutarie;
- c) Interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni, fatta eccezione per quelli di natura colposa.

L'inizio del procedimento per i casi contemplati deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata AR. L'associato colpito da provvedimento di esclusione può proporre ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che sia venuta a cessare le cause che l'hanno determinata.

In qualsiasi caso di esclusione, le quote versate non sono ripetibili.

## **Articolo 11 – Organo dell' Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- 1) - L'Assemblea degli associati;
- 2) - Il Consiglio Direttivo;
- 3) - Il Presidente;
- 4) - Il Vice-Presidente;
- 5) - Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **Articolo 12 – l'Assemblea degli associati**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualsiasi sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata cinque giorni prima di quella fissata per l'adunanza).

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato in assemblea ha diritto ad un voto.

Al fine di assicurare il più possibile una diretta partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione, non sono ammesse deleghe, salvo che si tratti di assemblea convocata per la modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto, nonché , per lo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso ogni associato non può rappresentare per delega più di due associati.

### **Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina del Consiglieri e dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea inoltre, deve essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati. Le Assemblee sono convocate mediante avviso da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata, presso il domicilio di ogni associato, a mezzo lettera, contenente l'indicazione del giorno dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può fissare anche la data per la seconda convocazione che non può tenersi nello stesso giorno previsto per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal Vice-Presidente, assistito da un segretario eletto di volta in volta. Dalle riunioni assembleari si redige un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nella sede dell'Associazione a disposizione di qualsiasi associato che faccia richiesta di prenderne visione.

Le votazioni hanno luogo per acclamazione o peralzata di mano, a scelta dei partecipanti all'assemblea.

### **Articolo 14 – Quorum**

La deliberazione dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati . In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio ed in quelli che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti la modifica dell'atto costitutivo e/o del presente Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per le delibere di scioglimento dell'associazione, nonché per la devoluzione del

suo patrimonio e per la nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri è sempre necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà redigere processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominati di volta in volta dall'Assemblea stessa. Tale processo verbale dovrà essere tenuto presso la sede dell'Associazione a disposizione di qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

### **Articolo 15 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) - l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo programma di attività sociale;
- b) - l'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione di avanzi di gestione o la copertura di disavanzi di gestione;
- c) - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
- d) La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria

- a) - la modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- b) Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio, la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché, la denominazione dei loro poteri.

### **Articolo 16 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri; secondo quanto deciso dall'assemblea all'atto della loro nomina. Essi durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Per la nomina a Consigliere non occorrono particolari requisiti, vigendo il principio della libera eleggibilità.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; nomina altresì il Segretario.

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri (ma non la maggioranza di essi) prima della loro scadenza naturale, gli altri provvedono a nominare i sostituti; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea che può anche ratificare la loro nomina. I Consiglieri comunque nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute per ragione di carica.

### **Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera da spedire almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza mediante telegramma, da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora e luogo dell'adunanza e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 18 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ivi compresi fra gli altri quelli di:

- a) - assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione assumendo le decisioni di carattere tecnico, amministrativo e finanziario inerenti la programmazione e la gestione delle attività dell'Associazione, nonché, i rapporti con l'Ente Ferrovie Statali;
- b) - convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del programma, nonché, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati;
- c) - delibera sull'ammissione dei nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione nei casi previsti dal presente Statuto;
- d) - redigere annualmente al termine di ciascun esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo, nonché, predisporre una relazione sull'andamento della gestione dell'Associazione da allegare al bilancio consuntivo;
- e) - redigere il regolamento interno dell'Associazione al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) Acquistare ed alienare beni mobili, mobili registrati ed immobili; accettare eredità e legati ereditari, legati e donazioni; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) - stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi,
- h) - sottoporre all'assemblea degli associati, dopo approfondita disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione;
- i) - deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea degli associati o da altri organi;
- l) - assicurare che tutti gli atti e gli eventuali registri anche contabili ed in particolare il bilancio preventivo e consuntivo approvati, siano conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

### **Articolo 20 – Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in ogni giudizio viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica per tutto il periodo di durata della carica di Consigliere e può essere riconfermato.

Il Presidente presiede l'Assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione dei deliberati, inoltre assolve di norma le funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente

### **Articolo 21 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea che anche tra persone non facenti parte dell'Associazione.

Ad essi spetta il compito:

- a) - controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualsiasi momento gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sul bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b) - vigilare e controllare che siano osservate le norme del presente Statuto;
- c) - decidere sui ricorsi contro provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi, nonché, su tutte le controversie sottoposte al loro giudizio da parte dei componenti.

La carica dei Revisori, incompatibile con quella di Consigliere, ha la durata di cinque esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I Revisori dei conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alla riunione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 – Bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione, nonché al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed alla redazione del bilancio preventivo, il tutto da presentare per l'approvazione all'Assemblea degli associati da convocarsi entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione ed il programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per prenderne visione.

E' vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma ed anche in modo indiretto di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e di patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 23 – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato a norma del presente Statuto, l'Assemblea nominerà, fissandone i poteri, uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Esaurita la liquidazione è fatto obbligo di devolvere quanto residuerà del patrimonio dell'Associazione, ad altra Associazione aventi finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità scelti dal o dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 24 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni ed in particolare di enti non commerciali.